



DIRETTIVA 2007/60/CE e D. LGS 49/2010 PERCORSO PARTECIPATIVO

—

CICLO DI INCONTRI TECNICI CON GLI ENTI (27 febbraio – 17 aprile 2014)


**Quadro della pianificazione d'emergenza a
scala provinciale, comunale, intercomunale**

Clarissa Dondi , Valeria Pancioli – Agenzia regionale Protezione Civile





Il P.G.R.A. unisce l'aspetto della pianificazione e quello della prevenzione e gestione dell'emergenza



Pianificazione di protezione civile




PIANIFICAZIONE E MODELLO DI INTERVENTO

- q Linee guida regionali per la **pianificazione d'emergenza** e l'attuazione di un **modello di intervento coordinato e condiviso in materia di protezione civile** - Firma **Protocollo di Intesa** 15 ottobre 2004 siglato con: Uffici territoriali del Governo, Province, Direzione Regionale Vigili del Fuoco, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Unione nazionale dei Comuni delle Comunità Montane e degli Enti Locali, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Unione regionale delle Bonifiche

- q **Obiettivi**

Fornire agli Enti Locali un **quadro di riferimento omogeneo per l'elaborazione dei Piani di Emergenza** nel proprio ambito territoriale, favorendo l'integrazione e la collaborazione con gli Uffici Territoriali del Governo e gli Organi statali sul territorio

Favorire una **gestione coordinata delle emergenze**, assicurando interventi più efficaci e tempestivi in caso di alluvioni, terremoti, eventi idrogeologici, incendi boschivi o rischi di tipo chimico-industriale



PIANI DI EMERGENZA

Strumento unitario di risposta del Sistema territoriale di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi ed emergenza, definiscono:

- q Le **responsabilità** di ogni singolo ente per attivare in tempi e spazi predeterminati azioni specifiche in caso di imminente pericolo o di emergenza
- q La **catena di comando** e le modalità di coordinamento organizzativo per gli interventi urgenti
- q Le **risorse umane e materiali** necessarie per fronteggiare e superare le situazioni di emergenza



PIANI DI EMERGENZA

Scenari di evento attesi

Modello d'intervento

Modalità di informazione, formazione e comunicazione alla popolazione

Nella **forma speditiva** devono contenere almeno le procedure necessarie per effettuare una rapida ed ordinata evacuazione e/o assistenza dei cittadini e dei loro beni, presenti in un'area a rischio preindividuata o a seguito di segnalazione di un pericolo imminente o di un'emergenza in atto



SCENARI DI EVENTO ATTESI

- q la **descrizione sintetica** della dinamica dell'evento;
- q la **perimetrazione** anche approssimativa dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento;
- q la **valutazione preventiva** del probabile **danno** a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso;
- q le basi fondamentali per la definizione degli scenari attesi sono le analisi di pericolosità contenute nei Piani Assetto Idrogeologico e le **mappe di Pericolosità e del Rischio realizzate nell'ambito della Direttiva 2007/60/CE.**




MODELLO DI INTERVENTO

Strumento predefinito, concordato tra le parti che, in situazioni di emergenza determinate da eventi naturali o connessi alle attività antropiche, **individui** in sintesi:

- ➔ le fasi nelle quali si articola l'intervento della Protezione Civile ai vari livelli istituzionali
- ➔ le istituzioni e le strutture che devono essere gradualmente attivate nei centri decisionali e nei luoghi colpiti da calamità
- ➔ la composizione, la responsabilità ed i compiti delle strutture operative impegnate nelle operazioni di emergenza



FASI OPERATIVE E MODELLO DI INTERVENTO



IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO

Sulla base dei livelli di rischio, ogni Regione determina le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale (art. 3-bis L.100/2012)

Per eventi con preannuncio cioè, in linea di principio prevedibili, il **sistema di allertamento**, ed in particolare le **allerte di protezione civile**, costituiscono le modalità tecnica ed organizzativa per passare dalla **previsione** di un evento alla **comunicazione** dei relativi effetti e delle azioni da attivare a tutti i soggetti interessati e previsti nella **pianificazione di emergenza**



IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO



L'allertamento della popolazione in caso di evento deve prevedere ***anche la partecipazione della popolazione stessa***, che deve conoscere le azioni e le misure di autoprotezione da attivare in relazione alle varie fasi di allertamento

CITTADINO PRIMO SOCCORRITORE DI SE STESSO



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

NAZIONALE

- q **Legge n.225/1992** “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”
- q **DPCM 27 febbraio 2004** “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” (G.U. n. 59 del 11 marzo 2004), successive modifiche ed integrazioni
- q Direttiva “Sistema” **DPCM del 3 dicembre 2008**”
- q **Legge n. 100 del 12 luglio 2012**-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

REGIONALE

- q **L.R. 1/05 del 7 febbraio 2005**, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. D.G.R. n. 1427/2005 “Attivazione del centro funzionale e procedure per la gestione del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile”
- q **D.G.R. n. 1166 del 21 giugno 2004**, protocollo d’intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione d’emergenza in materia di protezione civile e documento tecnico contenente le “Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali”
- q **D.G.R. n. 2301/2008** proroga l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 5.1 in materia di rischio idrogeologico del documento tecnico allegato al protocollo d’intesa approvato con D.G.R. n.1166/2004, relativamente alle sole fasi di preallarme ed allarme, al 30 giugno 2009
- q **D.G.R. 962/2009** “Disposizioni organizzative finalizzate all’attivazione del sistema di allertamento di protezione civile sul territorio regionale per il rischio idrogeologico-idraulico” in attuazione dell’art.12 della L.R. 1/2005



LA NUOVA LEGGE NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

N.100/2012 - ALCUNI PUNTI CENTRALI

Piano di emergenza comunale

Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge, ciascun Comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti. Dall'attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



LA NUOVA LEGGE NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

N.100/2012 - ALCUNI PUNTI CENTRALI

Piani e programmi territoriali

I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile. La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali





Grazie per l'attenzione